

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 662/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 663/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 664/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la diciottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 ..... 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 665/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di leghe di ferroboro originarie del Giappone** ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 666/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 667/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1989/1990, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute** ..... 18
- Regolamento (CEE) n. 668/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 19
- Regolamento (CEE) n. 669/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova ..... 21
- Regolamento (CEE) n. 670/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame ..... 23
- Regolamento (CEE) n. 671/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia ..... 27

Regolamento (CEE) n. 672/90 della Commissione, del 19 marzo 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro .....	28
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/124/CEE :

- \* Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 1990, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1988 ..... 29

90/125/CEE :

- \* Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 1990, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1988 ..... 30

90/126/CEE :

- \* Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 1990, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1988 ..... 31

90/127/CEE :

- \* Decisione del Consiglio, del 12 marzo 1990, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogativa all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ..... 32

Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 3972/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che fissa, per il 1990, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo (GU n. L 380 del 29 dicembre 1989) ..... 34
- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989) ..... 34

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 662/90 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 marzo 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 marzo 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89 <sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	43,59	185,47 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	43,59	185,47 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	36,15	140,52
1001 90 99	36,15	140,52
1002 00 00	61,28	131,51 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	52,45	118,01
1003 00 90	52,45	118,01
1004 00 10	43,85	122,91
1004 00 90	43,85	122,91
1005 10 90	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	52,45	142,53 <sup>(6)</sup>
1008 10 00	52,45	29,35
1008 20 00	52,45	94,75 <sup>(6)</sup>
1008 30 00	52,45	0,00 <sup>(6)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	52,45	0,00
1101 00 00	64,78	210,90
1102 10 00	99,96	198,72
1103 11 10	82,30	302,21
1103 11 90	68,70	226,51

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 663/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 marzo 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	5,87
1003 00 90	0	0	0	5,87
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	10,45	10,45
1107 10 99	0	0	0	7,81	7,81
1107 20 00	0	0	0	9,10	9,10

**REGOLAMENTO (CEE) N. 664/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1990

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la diciottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 599/90<sup>(5)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la diciottesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le differenze di prezzo constatate comportano, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, la fissazione di un prezzo massimo di acquisto diverso per la Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la diciottesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 278 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3 e a 283 ECU/100 kg di carcasse o mezzene, offerte in Spagna;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 10 561 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 278 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 1 305 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 665/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di leghe di ferroboro originarie del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al Comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

## A. PROCEDURA

1. La Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté Européenne » a nome dei fabbricanti la cui produzione globale costituisce quasi tutta la produzione comunitaria in questione. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferroboro nella Comunità e ha iniziato un'inchiesta. Il prodotto oggetto della stessa corrisponde al codice NC ex 7202 99 90.
2. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti. Essa ha chiesto alle parti interessate di rispondere al questionario inviato e ha dato loro la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.
3. Due esportatori giapponesi, cinque importatori ed i tre produttori comunitari hanno rinviato alla Commissione il questionario debitamente compilato ed hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Altre tre società giapponesi hanno ricevuto il questionario; due di esse hanno dichiarato di non aver esportato ferroboro nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, mentre la terza non ha risposto.

4. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie e ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società :

— produttori comunitari :

- London and Scandinavian Metallurgical Co. Ltd, Londra, Regno Unito,
- Pechiney Electrometallurgie, Parigi, Francia,
- Gesellschaft für Elektrometallurgie GmbH, Düsseldorf, Germania ;

— produttori/esportatori giapponesi :

- Nippon Denko Co. Ltd, Tokyo,
- Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya.

5. L'inchiesta sulle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 novembre 1988.

6. Data la complessità del procedimento, in particolare le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere dalle parti interessate i dati necessari ad un accertamento preliminare dei fatti, l'inchiesta si è protratta oltre il normale periodo di un anno.

## B. PRODOTTO IN ESAME

i) Descrizione del prodotto

7. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il ferroboro, una ferrolega che contiene dal 16 al 20 % di boro.

Il boro viene aggiunto all'acciaio per aumentarne la durata e la durezza. Il boro viene anche ampiamente usato come mezzo per fissare l'azoto, rendendo l'acciaio che ne deriva resistente all'invecchiamento e più facile da lavorare.

8. Il prodotto è disponibile in tre forme: grani, polvere e blocchi. Vi sono due metodi diversi di fabbricazione :

- riduzione dell'acido borico, dell'anidride borica, della colemanite o di loro miscele con alluminio (alluminotermia), e
- riduzione dell'acido borico, dell'anidride borica, della colemanite o di loro miscele con il carbonio (carbotermia).

ii) Prodotto simile

9. La Commissione ha constatato che il ferroboro prodotto nella comunità viene sottoposto agli stessi metodi di fabbricazione di quello venduto ed esportato dal Giappone e che i prodotti sono simili in tutte le principali caratteristiche fisiche e tecniche.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. C 306 dell'1. 12. 1988, pag. 7.

**C. DUMPING****a) Valore normale**

10. Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi comparabili effettivamente pagati o pagabili nei normali scambi commerciali del prodotto simile sul mercato giapponese.
11. Le vendite interne prese in considerazione per il calcolo del valore normale sono quelle effettuate a clienti indipendenti, in condizioni di vantaggio e in quantitativi notevoli. I prezzi medi ponderati di queste vendite sono considerati rappresentativi di quelli praticati sul mercato giapponese.

**b) Prezzi all'esportazione**

12. I prezzi all'esportazione sono stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto simile esportato nella Comunità.

**c) Confronto**

13. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, di differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali commissioni, condizioni in credito, trasporto e assicurazione, movimentazione e costi accessori.

Secondo i due esportatori giapponesi interessati, ai fini del confronto si dovrebbe tener conto delle differenze di contenuto di boro nel prodotto nonché delle sue varie forme (blocchi, grani e polvere). Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha ammesso il principio secondo il quale le diverse percentuali di boro contenute nel prodotto possono incidere sulla comparabilità del prezzo. Pertanto il confronto è stato fatto tra prodotti aventi lo stesso o quasi lo stesso contenuto di boro.

Inoltre, in relazione all'incidenza della diverse forme del prodotto sulla comparabilità dei prezzi, i due esportatori non hanno fornito prove valide. Di conseguenza in questa fase della procedura la Commissione non ha ritenuto opportuno tener conto di queste differenze.

14. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stesso stadio commerciale (addetti alla trasformazione o commercianti).
15. I valori normali per il prodotto venduto dalle società giapponesi sul mercato interno sono stati confrontati, caso per caso, con i prezzi del prodotto simile esportato nella Comunità. Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori esaminati, con un margine pari all'eccedenza del valore normale stabilito rispetto al prezzo all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping varia a seconda dell'esportatore. I margini medi ponderati, espressi nella percentuale di valori cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Nippon Denko Co. Ltd, Tokyo : 23,3 % ;
- Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya : 11,4 %.

16. Per quanto riguarda l'esportatore che non ha risposto al questionario della Commissione, né si è altrimenti manifestato, il dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A questo proposito la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'indagine costituivano la base più adeguata per determinare i margini di dumping e che prendere in considerazione per questo esportatore un margine inferiore a quello massimo del 23,3 %, determinato nei confronti di un esportatore che aveva collaborato all'inchiesta, costituiva una possibilità di eludere il dazio. Per questi motivi essa ha ritenuto opportuno applicare per questo esportatore questo margine di dumping.

**D. PREGIUDIZIO****i) Quantitativi e quote di mercato delle importazioni in dumping**

17. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dalle prove disponibili risulta che le importazioni di ferroboro prodotto dalle due società giapponesi interessate sono aumentate da 54 t nel 1985 a 483 t nel periodo di riferimento (i primi undici mesi del 1988). La quota di mercato cumulata corrispondente è salita dal 5,3 % nel 1985 al 37,9 % nel periodo dell'inchiesta. Gli Stati membri che ne hanno maggiormente risentito sono la Francia e la Germania. Le importazioni verso la Francia sono aumentate da quasi 0 nel 1985 a 87 t nel periodo di riferimento. Le importazioni nella Germania sono aumentate da quasi 0 nel 1985 a 121 t nel periodo dell'inchiesta.

Questo incremento della quota di mercato detenuta dai giapponesi si è verificato in un periodo in cui il consumo comunitario è aumentato da 1 015 t nel 1985 a 1 276 t nel periodo dell'inchiesta, con uno sviluppo del 25,7 %. Le vendite dei produttori comunitari sono scese invece da 858 t nel 1985 a 793 t nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 24,4 % in termini di quota di mercato.

**ii) Sottoquotazioni di prezzo**

18. Dalle prove disponibili emerge che i prezzi ai quali le importazioni giapponesi in dumping sono state vendute nella Comunità erano notevolmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta. I prezzi di cui si è tenuto conto in entrambi i casi sono quelli imposti al primo compratore indipendente nella Comunità.

La sottoquotazione di prezzo media ponderata varia dal 18,2 al 22,8 %. Ciò ha fatto scendere notevolmente i prezzi dei produttori comunitari.

### iii) Produzione

19. La produzione comunitaria di ferroboro è aumentata passando da 1 556 t nel 1985 a 1 879 t nel periodo dell'inchiesta. È emerso nondimeno che mentre questo andamento della produzione era influenzato dall'incremento delle esportazioni comunitarie nei paesi terzi, il volume complessivo delle vendite di ferroboro sul mercato comunitario da parte dell'industria comunitaria scendevano da 858 t nel 1985 a 793 t nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 7,6 %.

### iv) Altri fattori di rilievo

20. Un'ulteriore prova del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stata trovata in relazione all'utilizzazione delle capacità e ai profitti.
21. Tra il 1985 e il 1988 l'industria comunitaria ha aumentato la propria capacità per far fronte all'incremento della domanda verificatosi all'interno della CEE. L'utilizzazione della capacità è aumentata tuttavia in questo periodo dal 70,7 % al 73,2 % e cioè in modo non proporzionale all'incremento del consumo comunitario e a causa soprattutto dello sviluppo favorevole delle esportazioni nei paesi terzi.
22. Per quanto riguarda i profitti e le perdite, i produttori comunitari interessati hanno registrato perdite su una base media ponderata del 10,9 % nel periodo dell'inchiesta, mentre nel 1985 essi avevano potuto godere di utili considerevoli.
23. Un esportatore giapponese sostiene che un'impresa della Comunità, che realizza gran parte della produzione comunitaria di ferroboro, non debba essere presa in considerazione in quanto non vi è alcuna prova che essa abbia subito un pregiudizio. La Commissione ha scoperto invece che le importazioni in dumping hanno avuto conseguenze di rilievo sulla società in questione, soprattutto se si verifica la sua perdita di quota di mercato negli Stati membri in cui le importazioni giapponesi sono nettamente aumentate. La Commissione ha ritenuto pertanto opportuno precedere ad una valutazione del pregiudizio per tutti e tre i produttori comunitari in questione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

## E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

### i) Effetti delle importazioni in dumping

24. Nell'esaminare se il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle

importazioni in dumping di cui sopra, la Commissione ha rilevato che il rapido deterioramento della situazione tra i produttori comunitari coincideva con l'altrettanto rapido afflusso delle esportazioni giapponesi.

### ii) Effetti di altri fattori

25. La Commissione ha verificato anche se il pregiudizio sia stato causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping. Esaminando, in particolare, le importazioni da altri paesi terzi, essa ha scoperto che esse, che nel 1985 ammontavano a 88 t, erano scese a quasi 0 dopo il 1986.
26. Su richiesta di uno degli esportatori, la Commissione ha verificato se le perdite registrate nella quota di mercato di uno dei produttori comunitari sono state causate da un accordo commerciale con la società madre, secondo il quale il produttore comunitario si sarebbe concentrato sulle esportazioni verso paesi terzi invece di vendere il ferroboro nella Comunità.

Non si è riscontrata alcuna prova congrua in base alla quale si potesse concludere che il produttore in questione aveva deciso di non vendere il suo prodotto all'interno della Comunità. Le informazioni disponibili e le statistiche consultate hanno dimostrato invece che la società madre vendeva il prodotto sul mercato nazionale in questione soltanto attraverso la sua società affiliata. Inoltre quest'ultima comperava dalla società madre e rivendeva un piccolissimo quantitativo di ferroboro, che non poteva in alcun caso sostituire la grave perdita di vendite complessive subita sul proprio mercato.

27. Secondo uno degli esportatori, le difficoltà economiche di uno dei principali produttori europei erano dovute da un lato al carattere fortemente concorrenziale del mercato all'interno della CEE e, dall'altro, alla decisione di continuare a produrre il tipo di ferroboro comunemente denominato «ferroboro 14». A questo proposito la Commissione ha accertato che la società in questione aveva cessato di produrre «ferroboro 14» prima del periodo di riferimento, durante il quale aveva fabbricato un altro tipo di ferroboro. Inoltre dalle informazioni disponibili risultava che, ogniqualvolta la quota di mercato di questa società diminuiva in uno Stato membro, ciò non comportava necessariamente un incremento corrispettivo della quota di mercato degli altri produttori comunitari.

### iii) Conclusione

28. Sulla base delle prove sopraindicate, la Commissione ha concluso, pertanto, che le importazioni in dumping originarie del Giappone, considerate separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

## F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

29. La produzione di ferroboro costituisce, nella Comunità, un settore industriale di rilievo, strettamente connesso con l'industria siderurgica. Questa produzione è particolarmente importante per la creazione di acciai speciali e, in particolare del metallo amorfo Metglas, un prodotto utilizzato nei settori di alta tecnologia.

30. È molto probabile che, in mancanza di misure protettive contro il dumping, i produttori comunitari, che ne subiscono gli effetti pregiudizievoli, siano indotti a sospendere la produzione di ferroboro, con il risultato che un importante settore industriale diventerà sempre più dipendente dalle importazioni.

31. È stato preso in considerazione anche l'interesse dell'industria comunitaria di trasformazione del ferroboro. Tuttavia, nel valutare gli opposti interessi dei produttori e di coloro che operano nella trasformazione, la Commissione ha concluso che debbano prevalere gli interessi dei primi, data l'importanza globale della produzione di ferroboro. Inoltre l'incidenza di un aumento di prezzo sui costi dell'industria di trasformazione a seguito dell'applicazione dei dazi antidumping sarà probabilmente modesta.

Nessun consumatore o rappresentante dell'industria di trasformazione si è manifestato alla Commissione.

## G. ALIQUOTA DEL DAZIO

32. Per eliminare completamente il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrente è necessario che venga abolita interamente la sottoquotazione descritta al considerando 21. Inoltre i produttori comunitari devono essere messi in condizione di aumentare i prezzi, in modo da compensare le perdite subite e da realizzare adeguati utili sulle vendite. Ciò consentirebbe di recuperare quote di mercato e di raggiungere livelli di profitto equi. Nel caso di questa industria e ai fini di una determinazione provvisoria, la Commissione ritiene che un equo profitto annuo, tale da consentire uno sviluppo equilibrato, sia pari all'11%. Se gli elementi di cui sopra vengono associati nel calcolo del prezzo necessario a eliminare il pregiudizio

subito, si può dedurre che i prezzi all'importazione giapponesi devono essere aumentati di una percentuale compresa tra il 34,3 e il 42,3%.

33. Di conseguenza, a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'importo del dazio provvisorio deve corrispondere ai margini di dumping accertati, che sono inferiori alla misura del pregiudizio determinato per le esportazioni giapponesi valutate separatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 23,3% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, sulle importazioni di ferroboro di cui al codice NC ex 7202 99 90 (codice Taric 7202 99 90 20) originario del Giappone (codice addizionale Taric 8441), fatta eccezione per il ferroboro fabbricato ed esportato dalla Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya (codice addizionale Taric 8440), per il quale l'aliquota del dazio è dell'11,4%.

2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

3. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, del prodotto di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 666/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 24 100 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

## LOTTO A

1. **Azioni n. (¹):** da 832/89 a 843/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (²):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 6 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (⁴):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a).  
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:  
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 4. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 31. 5. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (⁵):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁶):** restituzione applicabile il 20. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

## LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 10/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 7 800 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (7):** reso porto d'imbarco — fob stivato.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 4. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31. 5. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 20. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

## LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 67/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Kenia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 8 100 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (7) (8):** reso porto d'imbarco — fob stivato.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 4. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31. 5. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 20. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

## LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 68/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica popolare democratica dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 2 200 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).  
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:  
• ACTION No 68/90 / YEMEN PDR 0245302 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (5).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 4. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31. 5. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 20. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato di origine,
  - certificato fitosanitario.
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:  
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (7) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (8) Il porto d'imbarco deve avere un pescaggio di almeno 9 m.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote.	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	6 000	200	WFP	Mauritania	Action No 832/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Atar, Mauritania
		400	WFP	Mauritania	Action No 833/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Kaedi, Mauritania
		300	WFP	Mauritania	Action No 834/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Rosso, Mauritania
		200	WFP	Mauritania	Action No 835/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Aioun, Mauritania
		600	WFP	Mauritania	Action No 836/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott
		300	WFP	Mauritania	Action No 837/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Kiffa, Mauritania
		1 200	WFP	Mauritania	Action No 838/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		400	WFP	Mauritania	Action No 839/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Atar, Mauritania
		400	WFP	Mauritania	Action No 840/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Aioun, Mauritania
		800	WFP	Mauritania	Action No 841/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Kaedi, Mauritania
		600	WFP	Mauritania	Action No 842/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Rosso, Mauritania
		600	WFP	Mauritania	Action No 843/89 / Mauritania 0282200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Kiffa, Mauritania

**REGOLAMENTO (CEE) N. 667/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1990

**che fissa, per la campagna 1989/1990, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/89<sup>(4)</sup>, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1227/89 del Consiglio<sup>(5)</sup>; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripar-

tite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo l'importo della trattenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1989/1990, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

- per la Spagna rispettivamente 2,0 ecu e 6,0 ecu,
- per il Portogallo rispettivamente 0,3 ecu e 0,5 ecu,
- per gli altri Stati membri rispettivamente 1,9 ecu e 1,9 ecu.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 668/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1990

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati  
sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	– di volatili da cortile :	
0407 00 30	– – altri	18,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	– tuorli :	
0408 11	– – essiccati :	
ex 0408 11 10	– – – atti ad uso alimentare : non edulcorati	96,00
0408 19	– – altri :	
	– – – atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 11	– – – – liquidi : non edulcorati	47,00
ex 0408 19 19	– – – – congelati : non edulcorati	51,00
	– altri :	
0408 91	– – essiccati :	
ex 0408 91 10	– – – atti ad uso alimentare : non edulcorati	90,00
0408 99	– – altri :	
ex 0408 99 10	– – – atti ad uso alimentare : non edulcorati	15,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 669/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 marzo 1990**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(5)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86 <sup>(6)</sup>, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	04	3,00
	03	3,80
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	06	18,00
	05	26,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	01	15,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Irak,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Irak,
- 05 Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Yemen del Nord, Hong Kong,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 05.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 670/90 DELLA COMMISSIONE**  
del 19 marzo 1990

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(5)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86<sup>(6)</sup>, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0105 11 00 000	01	4,20
0105 19 10 000	01	8,40
0105 19 90 000	01	4,20
		ECU/100 kg
0105 91 00 000	01	17,00
0207 10 11 000	01	15,00
0207 10 15 000	04	36,00
	05	29,00
	06	25,00
0207 10 19 100	04	40,00
	05	33,00
	06	25,00
0207 10 19 900	01	25,00
0207 10 31 000	01	25,00
0207 10 39 000	01	25,00
0207 10 51 000	07	30,00
	08	35,00
0207 10 55 000	07	20,00
	08	40,00
0207 10 59 000	07	30,00
	08	40,00
0207 21 10 000	04	36,00
	05	29,00
	06	25,00
0207 21 90 100	04	40,00
	05	33,00
	06	25,00
0207 21 90 900	01	25,00
0207 22 10 000	01	25,00
0207 22 90 000	01	25,00
0207 23 11 000	07	30,00
	08	40,00
0207 23 19 000	07	30,00
	08	40,00
0207 39 11 110	01	8,00
0207 39 11 190	—	—
0207 39 11 910	—	—
0207 39 11 990	01	50,00
0207 39 13 000	02	32,00
	03	28,00
0207 39 15 000	01	10,00
0207 39 21 000	01	37,00
0207 39 23 000	02	41,00
	03	36,00
0207 39 25 100	02	32,00
	03	28,00
0207 39 25 200	02	32,00
	03	28,00
0207 39 25 300	02	32,00
	03	28,00
0207 39 25 400	01	5,00
0207 39 25 900	—	—
0207 39 31 110	01	8,00
0207 39 31 190	—	—
0207 39 31 910	—	—
0207 39 31 990	01	50,00
0207 39 33 000	01	28,00

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 35 000	01	10,00
0207 39 41 000	01	37,00
0207 39 43 000	01	18,00
0207 39 45 000	01	36,00
0207 39 47 100	01	10,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	8,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	54,00
0207 39 57 000	01	44,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	01	44,00
0207 39 77 000	01	43,00
0207 41 10 110	01	8,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	50,00
0207 41 11 000	02	32,00
	03	28,00
0207 41 21 000	01	10,00
0207 41 41 000	01	37,00
0207 41 51 000	02	41,00
	03	36,00
0207 41 71 100	02	32,00
	03	28,00
0207 41 71 200	02	32,00
	03	28,00
0207 41 71 300	02	32,00
	03	28,00
0207 41 71 400	01	5,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	8,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	50,00
0207 42 11 000	01	28,00
0207 42 21 000	01	10,00
0207 42 41 000	01	37,00
0207 42 51 000	01	18,00
0207 42 59 000	01	36,00
0207 42 71 100	01	10,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	8,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	54,00
0207 43 21 000	01	44,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	01	44,00
0207 43 63 000	01	43,00
1602 39 11 100	01	19,00
1602 39 11 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Irak, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman e gli Emirati Arabi Uniti,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti e Singapore,
- 05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Jugoslavia,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07.

---

*NB* : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 671/90 DELLA COMMISSIONE**

del 19 marzo 1990

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 228/90 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 535/90 <sup>(4)</sup>; ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

L'importo di 32,21 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 228/90 è sostituito dall'importo di 35,14 ecu.

*Articolo 2.*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 72.<sup>(4)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1990, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 672/90 DELLA COMMISSIONE****del 19 marzo 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 440/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/90<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 3,74 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 440/90 è sostituito dall'importo di 15,96 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 65 del 14. 3. 1990, pag. 5.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1990

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1988

(90/124/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(1)</sup>,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità<sup>(2)</sup>, firmato l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 27 luglio 1976, applicabile al quarto Fondo europeo di sviluppo<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli da 64 a 67,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES), chiusi al 31 dicembre 1988, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1988, corredata delle risposte della Commissione<sup>(4)</sup>,

considerando che ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 dell'accordo interno si dà atto alla Commissione della

gestione del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) secondo la procedura di cui all'articolo 206 del trattato;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) durante l'esercizio 1988, è stata soddisfacente,

## RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. REYNOLDS

<sup>(1)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

<sup>(3)</sup> GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. C 312 del 12. 12. 1989, pagg. 181 e 335.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1990

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1988**

(90/125/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(1)</sup>,

visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità<sup>(2)</sup>, firmato il 20 novembre 1979, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 17 marzo 1981, applicabile al quinto Fondo europeo di sviluppo<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli da 66 a 70,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES), chiusi al 31 dicembre 1988, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1988, corredato delle risposte della Commissione<sup>(4)</sup>,

considerando che ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno il Parlamento europeo, su raccoman-

dazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) durante l'esercizio 1988 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. REYNOLDS

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.

(3) GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 12.

(4) GU n. C 312 del 12. 12. 1989, pagg. 181 e 335.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1990

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1988**

(90/126/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(1)</sup>,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità<sup>(2)</sup>, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, modificato dalla decisione 86/281/CEE<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo<sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli da 64 a 73,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES), chiusi al 31 dicembre 1988, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1988, corredata delle risposte della Commissione<sup>(5)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'Assemblea, su raccomandazione del

Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) durante l'esercizio 1988, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. REYNOLDS

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 210.<sup>(3)</sup> GU n. L 178 del 2. 7. 1986, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 42.<sup>(5)</sup> GU n. C 312 del 12. 12. 1989, pagg. 181 e 335.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1990

**che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogativa all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme**

(90/127/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla diciottesima direttiva 89/465/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre particolari deroghe a tale direttiva per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 14 aprile 1987, il Regno Unito era stato autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE, ad introdurre, per due anni a decorrere dal 1° aprile 1987, una misura derogativa per combattere l'evasione fiscale;

considerando che, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita l'11 aprile 1989, il Regno Unito era stato autorizzato a prorogare tale misura derogativa fino al 31 marzo 1990;

considerando che, con lettera del 29 novembre 1989, pervenuta alla Commissione il 1° dicembre 1989, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato a prorogare ulteriormente tale misura, e ciò fino al 31 dicembre 1992, limitandone tuttavia il campo d'applicazione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno Unito il 27 dicembre 1989;

considerando che con questa misura derogativa si vuole evitare che gruppi d'impresa, considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della

sesta direttiva e che non hanno diritto alla deduzione totale dell'imposta, beneficino della deduzione totale dell'imposta gravante su taluni trasferimenti di attivi, in quanto essi vengono operati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 della sesta direttiva;

considerando che per evitare tali evasioni fiscali il Regno Unito applica una disposizione legislativa che prevede che il trasferimento di attivi ad una società facente parte di un gruppo IVA che non è un soggetto passivo totale costituisce una cessione ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE e che, in questo caso, il debitore è il beneficiario del trasferimento e non il soggetto passivo che ha effettuato l'operazione imponibile;

considerando che il Regno Unito limiterà d'ora in poi il campo d'applicazione della misura derogativa succitata, tenuto conto dell'entrata in vigore, il 1° aprile 1990, di un dispositivo legislativo di rettifica delle deduzioni IVA inizialmente operate per taluni beni di investimento e ciò in base all'articolo 20, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 di detta direttiva, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono ritenere che non sia stata operata una cessione e che il beneficiario continui la persona del cedente;

considerando che il Regno Unito si avvale, in generale, della facoltà di cui all'articolo 5, paragrafo 8 della sesta direttiva 77/388/CEE;

considerando che, di conseguenza, la misura prevista dal Regno Unito deroga all'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva precitata, in quanto induce a ritenere che abbia nondimeno luogo una cessione quando si effettui il trasferimento di beni nell'ambito di una universalità ad una società che, facente parte di un gruppo di imprese considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 di detta direttiva, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta;

considerando che la misura prevista dal Regno Unito costituisce una deroga anche all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, secondo cui, in regime interno, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

considerando che tale misura derogativa ha un'incidenza favorevole sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1992 :

- da una parte, una disposizione destinata a ritenere che venga operata una cessione di beni quando attivi, diversi dai beni d'investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni inizialmente operate a norma delle disposizioni legislative adottate dal Regno Unito e fondate sull'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE, formano oggetto di un trasferimento di universa-

lità totale o parziale ad una società che fa parte di un gruppo d'impresе considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 di detta direttiva e che, in quanto membro di tale gruppo, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta ;

- dall'altra, una disposizione destinata a ritenere debitrice dell'imposta la società beneficiaria della cessione di attivi di cui al primo trattino.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. REYNOLDS

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3972/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che fissa, per il 1990, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo...**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 29 dicembre 1989)*

Pagina 2, allegato, nella prima colonna della tabella :-

*anziché:* « Altri tonnidi »,

*leggi:* « tonnidi ».

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 395 del 30 dicembre 1989)*

La nota a piè della pagina 12 è soppressa.

---